



CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI

(Provincia di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO

PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TELCOMUNICAZIONI PER TELEFONIA MOBILE ED A SERVIZIO DI NUOVE TECNOLOGIE STRUMENTALI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 07.03.2023

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE STAZIONI RADIO BASE

CAPO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO	5
ART. 3 – PRINCIPI GENERALI	5
ART. 4 – DEFINIZIONI.....	6
CAPO II	9
CRITERI PER IL CORRETTO INSERIMENTO URBANISTICO DEGLI IMPIANTI	9
ART. 5 – CRITERI PER NUOVE INSTALLAZIONI.....	9
ART.6 – PROGRAMMA ANNUALE DI LOCALIZZAZIONE DELLE INSTALLAZIONI (GESTORI)	9
ART.7 – AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE	10
ART.8 – CRITERI GENERALI DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE	10
ART.9– CRITERI GENERALI PER L’INSERIMENTO NEL PAESAGGIO – MINIMIZZAZIONE DELL’ESPOSIZIONE	12
ART. 10 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE PRESENTATO DAI GESTORI	14
ART. 11 - GRUPPO DI STUDIO E CONSULTAZIONE.....	15
ART. 12 - CATASTO COMUNALE DEGLI IMPIANTI.....	16
CAPO III	18
REGIME AUTORIZZATORIO E PROCEDURE AUTORIZZATIVE	18
ART. 13 – PROCEDURE AUTORIZZATIVE ORDINARIE.....	18
ART. 14- PROCEDIMENTI SPECIALI	20
ART. 15 - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ E COMUNICAZIONE MESSA IN ESERCIZIO IMPIANTI.....	21
ART. 16 - PROCEDURE PER IMPIANTI MOBILI/TEMPORANEI DI TELEFONIA MOBILE	21
ART: 17 -ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA INSTALLAZIONE DEI PONTI RADIO ED IMPIANTI DEDICATI A FORZE DELL’ORDINE, EMERGENZE SANITARIE E DI PROTEZIONE CIVILE.....	22
ART. 18 – DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI.....	22
ART. 19 - AZIONI DI RISANAMENTO.....	23
CAPO IV	24
ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, MONITORAGGIO, VIGILANZA E SANZIONI.....	24
ART. 20 – INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE E SANITARIA.....	24
ART. 21 – MONITORAGGIO	24
ART. 22 – FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO.....	24
ART. 23 – SANZIONI.....	25
ART. 24 – ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE	25

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento viene emanato nel rispetto della normativa vigente, e in particolare della “*Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici*” del 22 febbraio 2001, n. 36 e del “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” D.Lgs. 259/2003, per come lo stesso innovato ed integralmente sostituito dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n.207 (Attuazione della direttiva UE 2018/1972 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice Europeo delle comunicazioni elettroniche). Esso disciplina, nel rispetto delle disposizioni e norme sovraordinate ed anche recependo le Linee Guida approvate con Delibera di Giunta n. 33 del 14/02/2023 (Linee Guida relative al Piano Comunale di localizzazione degli impianti di telecomunicazione sul territorio comunale di Villa San Giovanni (RC)) il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di cui al successivo comma, al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e tutelare i siti sensibili, individuandoli come aree da sottrarre all’applicazione del principio di collocabilità dell’impianto sull’intero territorio nazionale, evitando al contempo di andare in contrasto con la normativa nazionale (Articolo 38 comma 6, Legge 120/2020 che ha modificato il comma 6 dell’art.8 della Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici n.36/2001).
2. La sopra citata norma (Legge 36/2001), infatti, prevede la possibilità che i comuni adottino *un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico*, ma non possano in alcun modo *introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’[articolo 4](#) della stessa Legge*.
3. Il regolamento ha la funzione anche di illustrare nel dettaglio i procedimenti amministrativi, per come innovati dalle recenti disposizioni normative, inerenti autorizzazioni per nuovi impianti e le nuove procedure semplificate per determinate tipologie degli stessi impianti.
4. Lo stesso regolamento vuole fornire indicazioni relative al monitoraggio, alla mappatura ed al controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e favorire interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni, tenuto conto della pluralità delle fonti di emissione.

5. Il regolamento si applica nei casi previsti dalla legislazione vigente, in particolare ad antenne per la telefonia mobile, stazioni radio base, impianti a bassa potenza e alle infrastrutture di sostegno. impianti a servizio di nuove tecnologie di trasmissione strumentali e alle relative infrastrutture di sostegno, riportati in seguito nel testo per brevità come “impianti per telefonia mobile” (o più semplicemente “impianti”) pur comprendendo tutte le tipologie e anche le nuove tecnologie. Sono escluse dal campo d’applicazione del presente Regolamento le antenne delle emittenti radio-TV, che sono assoggettate ad altra disciplina.
6. Le disposizioni legislative di rango superiore nella gerarchia delle fonti, richiamate nel presente regolamento, vengono automaticamente sostituite, modificate o integrate dalle successive loro abrogazioni, modificazioni ed integrazioni.

ART. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

Con il presente Regolamento il Comune di Villa San Giovanni (di seguito anche solo “Comune” o “Ente comunale”), in conformità con il principio di precauzione che ritiene prioritario, intende assicurare:

- a) il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di radio-telecomunicazione;
- b) la prevenzione e la tutela della popolazione dalle emissioni elettromagnetiche;
- c) la salvaguardia dell’ambiente;
- d) l’armonizzazione degli impianti nel contesto paesaggistico – ambientale e storico – artistico per garantire il decoro urbano.

Il Comune di Villa San Giovanni tutela la salute umana, l’ambiente, il paesaggio e il patrimonio artistico – architettonico, in quanto beni primari. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti affinché gli operatori adottino la migliore soluzione tecnica praticabile per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, anche in virtù del progresso tecnologico e delle nuove scoperte della scienza, salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione.

ART. 3 – PRINCIPI GENERALI

Il Comune di Villa San Giovanni orienta la propria azione amministrativa, nella materia del presente Regolamento, ai seguenti principi generali:

- a) applicazione dei principi di precauzione e di prevenzione di derivazione comunitaria;
- b) minimizzazione dell’esposizione della popolazione all’inquinamento elettromagnetico con particolare riferimento alle aree sensibili;
- c) minimizzazione dell’impatto, visivo, paesaggistico, del territorio, del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale;
- d) razionalizzazione e pianificazione, anche mediante azioni di coordinamento delle richieste presentate dai gestori;
- e) implementazione della rete mobile di telefonia e di trasmissione dati, in funzione delle esigenze del territorio e della popolazione da servire;

- f) trasparenza e condivisione dell'informazione e massima partecipazione garantita alla cittadinanza, ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, nonché agli organismi di partecipazione previsti dallo Statuto comunale e alle Istituzioni preposte alla tutela della salute e dell'ambiente.

Per l'adesione ai principi di cui sopra, il Comune può indicare la disponibilità di siti comunali per la realizzazione delle installazioni, privilegiando comunque (anche al di fuori di aree pubbliche) soluzioni di utilizzo plurimo della medesima struttura di sostegno, ove non esistano controindicazioni relative ai livelli di esposizione della popolazione.

ART. 4 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

a) Impianto di telefonia mobile (stazione radio base)

Si tratta di un apparato ricetrasmittente finalizzato al funzionamento del servizio di telefonia mobile, costituito da antenne e/o collegamenti in ponte radio, nonché dai relativi apparati tecnologici e loro strutture di contenimento (shelter, ecc...) e di sostegno necessari al funzionamento degli stessi.

Gli impianti di telefonia mobile possono essere fissi o mobili. Per impianti mobili si intendono quelli collocati su strutture mobili (carrellati), per la cui installazione e per la cui rimozione non sia necessario alcun intervento strutturale e/o edilizio riguardo la struttura o l'area ospitante l'impianto, considerato nel suo complesso (ivi compresi dunque gli apparati tecnologici).

a.1) Impianti a servizio di nuove tecnologie strumentali

Si tratta di impianti di potenza contenuta in grado di servire un elevato numero di utenti distribuiti sul territorio, mediante tecnologie con standard UMTS, HSPA, LTE, LTE-TDD e successive evoluzioni, nonché con tecnologie assimilabili e competitive con la tecnologia UMTS e successive, o comunque appartenenti alle nuove tecnologie per la comunicazione elettronica come ad esempio (ma non solo) la tecnologia WI-MAX (standard IEEE 802.16), che copre piccole aree a livello locale ed è prioritariamente indirizzata alle zone in digital divide, o il DVB-H e ulteriori evoluzioni.

a.2) Impianti a bassa potenza

Si tratta di apparati radioelettrici di reti di comunicazione elettronica con potenza complessiva al connettore d'antenna non superiore a 10 W e dimensioni della superficie radiante non superiore a 0,5 m².

- b) Infrastruttura fisica di sostegno:* si tratta di palo, torre, traliccio o simile con funzione di sostegno per impianti radioelettrici.
- c) Gestore di infrastruttura fisica:* un'impresa ovvero un ente pubblico o organismo di diritto pubblico che fornisce un'infrastruttura fisica destinata al sostegno di antenne per la telefonia mobile e a servizio di nuove tecnologie strumentali.
- d) Gestore/i o Licenziatario/i:* Per licenziatario/i, ovvero per gestore/i si intende il soggetto titolare di una licenza, da parte dell'Autorità competente, relativa alla installazione ed alla messa in esercizio di impianti di telefonia mobile.

- e) *Sito puntuale di localizzazione di un impianto*: Si tratta della specifica ubicazione di un apparato di cui alle lett. a), a1), a2) e b) del presente articolo, identificata mediante estremi catastali, e/o via e numero civico e/o coordinate geografiche espresse nel sistema di riferimento in uso presso gli uffici competenti del Comune di Villa San Giovanni (RC).
- f) *Riconfigurazione di un impianto esistente*: Si intende l'effettuazione di interventi modificativi e migliorativi dell'aspetto visivo dell'impianto stesso sia dal punto di vista architettonico che radioelettrico e/o qualunque modifica che riguardi la stazione radio base o l'installazione nel suo insieme, o la riconfigurazione di sistemi radianti per inserimento o sviluppo di nuove tecnologie, o altre parti di impianto connesse al servizio.
- g) *Risanamento e bonifica di un impianto esistente*: Per interventi di risanamento e di bonifica di impianti esistenti si intendono le operazioni condotte sugli impianti stessi o loro parti, ivi compresa la delocalizzazione, in grado di consentire:
- la riconduzione degli impianti non conformi al rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità ai campi elettromagnetici di cui alla legge 22 febbraio 2001 n. 36 e suoi decreti attuativi;
 - l'osservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni/segnalazioni/comunicazioni relative a ciascun impianto;
 - l'eventuale delocalizzazione degli impianti ubicati su ricettori sensibili o nelle relative aree di pertinenza degli stessi;
 - la minimizzazione o l'ulteriore riduzione - al di sotto dei valori soglia prescritti e/o consentiti - dei parametri rappresentativi dell'inquinamento elettromagnetico, a carico di ricettori esposti, con particolare riferimento ai ricettori sensibili.
- h) *Programma annuale delle installazioni per la telefonia mobile*: Si intende l'insieme armonizzato delle proposte relative all'installazione di nuovi impianti fissi o alla modifica di quelli esistenti, riferite ad un determinato anno solare, che i concessionari dei servizi sottopongono all'Amministrazione Comunale, in via preferenziale collegialmente, oppure separatamente.
- i) *Piano annuale (la cadenza temporale può anche essere pluriennale, per come stabilito dalle linee guida ed in funzione degli effettivi aggiornamenti di installazioni promosse dai gestori) complessivo delle installazioni per la telefonia mobile*: l'atto conclusivo contenente le previsioni di installazioni riferite ad un determinato anno (oppure ad un periodo di tempo predefinito pluriennale), quali definitivamente risultanti dagli esiti dell'istruttoria condotta dagli uffici tecnici competenti sulle proposte formulate dai concessionari attraverso il Programma annuale.
- j) *Catasto degli impianti esistenti*: Archivio relativo al censimento degli impianti a servizio della telefonia mobile, presenti sul territorio.
- k) *Recettori sensibili*:
- Insediamenti con destinazione ad asili nido, scuole materne, scuole ed altri immobili ove si accolgono minori per più di quattro ore al giorno;

- Luoghi di particolare pregio architettonico, culturale, monumentale, storico o paesaggistico ambientale e relativa area di pertinenza, salvo parere favorevole dell'Ente competente alla tutela del bene ed alla valutazione delle soluzioni di mimetizzazione proposte dal Gestore.
 - Ospedali, cliniche, case di cura e di riposo, residenze sanitarie assistenziali, case della comunità, strutture di accoglienza socio-assistenziali, parchi giochi e relative aree di pertinenza.
- l) Aree di pertinenza di ricettori sensibili:* area recintata in dotazione esclusiva alle sopraccitate attrezzature/edifici, all'interno della quale l'accesso del pubblico è normalmente vietato o limitato da sbarramenti, cancelli e/o dispositivi di controllo. Mancando l'area di pertinenza, il riferimento è costituito dalle pareti perimetrali dell'edificio o complesso edilizio.
- m) Zone in prossimità di ricettori sensibili:* Per zona in prossimità - o adiacenza - di ricettori sensibili, si intende una fascia territoriale esterna al ricettore sensibile e alla relativa area di pertinenza di spessore pari a m 150.

CAPO II

CRITERI PER IL CORRETTO INSERIMENTO URBANISTICO DEGLI IMPIANTI

ART. 5 – CRITERI PER NUOVE INSTALLAZIONI

I gestori, conformemente alla normativa nazionale, adeguano il loro programma di sviluppo territoriale della rete, nel rispetto dei livelli di esposizione della popolazione stabiliti dalla legge, tenendo conto dei siti e delle aree individuati dall'Amministrazione Comunale e riportati nel Piano di localizzazione, allo scopo di consentire una pianificazione della dislocazione degli impianti.

Nelle aree caratterizzate da media-elevata densità abitativa (centro abitato) è prioritaria la collocazione di impianti su pali o tralicci già adibiti al servizio (cd. Co-siting) a condizione che la somma dei contributi delle emissioni resti contenuta nel rispetto dei limiti di esposizione e nelle misure di cautela e obiettivi di qualità di cui al D.P.C.M. del 08/07/2003 e che i manufatti non producano ulteriore consistente impatto visivo non compatibile con il contesto in cui vengono a trovarsi, fatti salvi i pareri acquisiti dai competenti Enti in materia di tutela del vincolo paesaggistico ed ambientale e compatibilmente al fatto che le variazioni dimensionali siano contenute entro le limitazioni di cui all'art.46 del D.Lgs.259/03 per come integralmente sostituito dal DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 207.

Ove ciò non sia possibile, gli Operatori devono valutare la collocazione delle stazioni radio base su aree di proprietà comunale non adibite ad edifici a destinazione abitativa con permanenza giornaliera di persone per almeno quattro ore consecutive.

ART.6 – PROGRAMMA ANNUALE DI LOCALIZZAZIONE DELLE INSTALLAZIONI (GESTORI)

I gestori concessionari delle società interessate all'installazione dei propri impianti di telefonia mobile, devono presentare al Comune di Villa San Giovanni, con cadenza annuale ed entro il 30 settembre di ogni anno su supporto informatico, in via preferenziale collegialmente ovvero separatamente, un programma di sviluppo della propria rete sul territorio comunale (programma di localizzazione) che intendono realizzare nell'anno solare successivo.

Le modalità di istruttoria e valutazione da parte degli uffici competenti, sono riportate nel presente regolamento, in apposito articolo. Nella indicazione di programma, sia essa collegiale che separata, i gestori devono motivare la necessità di presentare nuove installazioni e l'impossibilità di utilizzare quelle già esistenti ai fini di una adeguata copertura territoriale del segnale radioelettrico, motivando altresì le scelte di localizzazione. La predetta proposta di programma dovrà essere corredata di tutta la documentazione utile ed obbligatoria ai sensi di legge, per la corretta analisi della proposta di nuova installazione.

Gli uffici tecnici del Comune si riservano di richiedere ulteriore documentazione, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- relazione tecnica con illustrazione dei criteri adoperati per la redazione del programma nonché con la motivazione delle scelte, in ragione di assicurare la copertura del servizio;
- descrizione del programma con l'indicazione, per ogni postazione, dei seguenti dati: cartografia con il posizionamento degli impianti già esistenti; cartografia con il posizionamento degli impianti programmati e/o degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti; planimetria della zona su estratti catastali ed aerofotogrammetrie in scala 1:2000; tecnologie che si intendono utilizzare su ognuno degli impianti.

Qualora uno o più gestori non presentino il Programma annuale di sviluppo delle reti entro il termine previsto, le richieste di autorizzazione di singoli impianti, per l'anno di riferimento, non potranno essere accolte.

ART.7 – AREE DI PROPRIETA' COMUNALE

Il Comune incoraggia, promuove e favorisce la localizzazione di stazioni radio base su aree e/o immobili di proprietà comunale a destinazione non residenziale valutando con i Gestori gli oneri connessi all'eventuale delocalizzazione.

ART.8 – CRITERI GENERALI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE

Per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, in ottemperanza all'art. 8, comma 6 della Legge Quadro del 22 febbraio 2001, n. 36, nonché al fine di perseguire gli obiettivi enunciati nell'art. 2 del presente regolamento, il Comune di Villa San Giovanni predispone un Piano di Localizzazione di riferimento per le installazioni degli impianti, individuando le aree di Piano, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione in materia, in particolar modo le già richiamate dalla "*Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici*" L. 22 febbraio 2001 n.36 e dal D.Lgs. 259/2003.

I criteri generali da seguire, nel rispetto delle indicazioni di cui ai punti precedenti, per la localizzazione di nuovi impianti sono i seguenti, fermo restando che previa verifica della fattibilità statica ed elettromagnetica, nel territorio urbanizzato le installazioni dovranno essere presentate, possibilmente in co-siting:

- a) Coperture di edifici pubblici;
- b) Aree di proprietà pubblica, privilegiando localizzazioni nelle cui immediate vicinanze non vi sia una reiterata permanenza umana superiore alle quattro ore;
- c) Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitate e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico ed in ogni caso, gli impianti non devono costituire ingombro tale da alterare l'orizzonte visivo e gli spazi aperti su porzioni di territorio interessati da elementi tipici del paesaggio. Nel territorio rurale, l'impianto ed i vani tecnici dovranno essere schermati

visivamente attraverso siepi e alberature costituite da specie autoctone anche, ove possibile, mediante l'utilizzo di sistemi a verde già presenti sul territorio;

- d) Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, serbatoi, ecc.) ed infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, autostrade, ecc.) comunque nel rispetto delle norme di sicurezza stradale e secondo una progettazione integrata col contesto urbanistico di riferimento;
 - e) Aree di rispetto cimiteriale, privilegiando localizzazioni nelle cui immediate vicinanze non vi sia una reiterata permanenza umana superiore alle quattro ore;
 - f) Altre aree solo se tutte le precedenti sono precluse;
 - g) E' tendenzialmente¹ esclusa l'installazione di stazioni sopra i siti sensibili nonché nelle relative aree di pertinenza, intendendo per sito sensibile:
 - Insediamenti con destinazione ad asili nido, scuole materne, scuole ed altri immobili ove si accolgono minori per più di quattro ore al giorno;
 - Luoghi di particolare pregio architettonico, culturale, monumentale, storico o paesaggistico ambientale e relativa area di pertinenza, salvo parere favorevole dell'Ente competente alla tutela del bene ed alla valutazione delle soluzioni di mimetizzazione proposte dal Gestore.
 - Ospedali, cliniche, case di cura e di riposo, residenze sanitarie assistenziali, case della comunità, strutture di accoglienza socio-assistenziali, parchi giochi e relative aree di pertinenza.
 - h) Per area di pertinenza del sito sensibile, si intende un'area recintata in dotazione esclusiva ai sopracitati siti, all'interno della quale l'accesso del pubblico è normalmente vietato o limitato da sbarramenti, cancelli e/o dispositivi di controllo. Mancando l'area di pertinenza, il riferimento è costituito dalle pareti perimetrali dell'edificio o complesso edilizio definito sito sensibile.
 - i) A maggior tutela dei siti sensibili, il Comune, ha la facoltà tramite ARPACAL o Società specializzate, di realizzare opportune campagne di misura, per verificare i valori di campo elettromagnetico presenti presso il sito sensibile ed all'interno di una fascia relativa ad una zona di prossimità del sito stesso, intendendo per zona in prossimità o in adiacenza di recettori sensibili, una fascia territoriale esterna al recettore ed alla relativa area di pertinenza, di larghezza pari a 150 metri.
1. Il Piano di localizzazione ed i suoi aggiornamenti potranno prevedere aree ove sia ammessa esclusivamente l'installazione di impianti di telefonia mobile-rete microcellulare. Nelle aree caratterizzate da media-elevata densità abitativa, individuate sul piano come preferibili per le installazioni, è preferibile esclusivamente l'installazione di impianti di telefonia mobile-rete microcellulare, purché compatibili con il contesto e idonee a garantire servizi efficienti e capillari.

¹ La normativa vigente assegna allo sviluppo delle infrastrutture di telefonia mobile carattere prioritario attraverso la realizzazione di un servizio capillare che permetta la copertura sul territorio, pertanto individuare i siti sensibili permette di sottrarli al principio di collocabilità degli impianti di telefonia mobile su tutto il territorio nazionale, ma è necessario garantire l'interlocuzione con l'istante per vagliare soluzioni alternative qualora il Gestore individuasse in un sito sensibile un punto essenziale per lo sviluppo della rete.

2. Nelle aree caratterizzate da elevata densità abitativa, pertanto configurabili quali centro abitato, non sono ammessi vani tecnici ed apparati tecnologici su coperture e terrazzi. Non è permessa la creazione di superfetazioni architettoniche per il mascheramento degli impianti e delle strutture accessorie ancorché provvisorie o temporanee. Compatibilmente con la tenuta statica della struttura, le infrastrutture di sostegno dovranno essere tali da limitare al minimo l'impatto visivo; sono pertanto vietati i tralicci e da evitare, quando possibile, stralli e tiranti.
3. L'installazione degli impianti presso immobili di proprietà comunale è regolata da apposita convenzione comprendente un canone di locazione, da valutare in sede di progetto oppure stabilito con apposita delibera di giunta, coinvolgendo gli uffici preposti.
4. L'aggiornamento del Piano di Localizzazione è previsto annualmente (o eventualmente con cadenza pluriennale) in funzione delle nuove installazioni e di aggiornamenti normativi, secondo una procedura concertata che garantisca la partecipazione, l'informazione e la trasparenza e dopo aver valutato gli aspetti legati alla tutela del diritto di accesso ad Internet e di fruizione dei servizi di telefonia mobile considerati di pubblica utilità e considerato il diritto alla tutela della salute pubblica, del paesaggio, del lavoro, della libertà d'impresa e di ogni altro interesse reputato rilevante nel caso di specie ai fini di una migliore funzionalità del servizio.
5. L'aggiornamento del piano di localizzazione dovrà contemplare anche la previsione di progetti urbanistico edilizi di nuovi insediamenti residenziali o produttivi; progetti di nuove attrezzature scolastiche e di nuove strutture sensibili; progetti di nuova viabilità veicolare.
6. Ai sensi dell'art.43, co.4, del D.Lgs.259/2003, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art.16, co.7, del D.P.R. 380/2001, pur restando di proprietà dei rispettivi Operatori e/o Gestori e ad essi si applica la normativa vigente in materia.

ART.9– CRITERI GENERALI PER L'INSERIMENTO NEL PAESAGGIO – MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE

- a) Per le nuove installazioni è preferibile l'adozione di soluzioni a basso impatto, possibilmente in area pubblica, da progettare, quale esempio di mitigazione all'impatto visivo, come complementi di arredo o pali di illuminazione, e comunque privilegiando localizzazioni che diano luogo all'interessamento di aree immediatamente prossime in cui non si preveda, di norma, una permanenza umana stabile (superiore a 4 ore al giorno);
- b) I gestori dovranno valutare, caso per caso, utilizzando la miglior tecnologia disponibile, in fase progettuale: forma, dimensione, materiali, colore, e collocazione specifica dell'installazione per minimizzare l'intrusione visiva e renderne meglio accettabile la percezione anche attraverso interventi di mascheramento, al fine di ridurre l'impatto visivo funzionale al mantenimento del decoro urbano;

- c) Nel caso di localizzazione su edifici esistenti, i gestori dovranno inoltre tenere conto della conformazione architettonica dell'edificio prescelto, in particolare e compatibilmente con la fattibilità strutturale, armonizzando la posa in opera degli apparati emittenti, con eventuali elementi singolari emergenti dalla copertura (vani scale, torri ascensori, ringhiere di terrazzi, sottotetti, etc.).
- d) Qualora si renda tecnicamente possibile, i vani tecnici dovranno essere posti all'interno di edifici o di aree cortilizie e, comunque, in modo che non ne sia consentita la visibilità da strade e spazi pubblici, anche attraverso il mascheramento tramite l'impianto di essenze verdi coerenti con il contesto di riferimento.
- e) Il Gestore dovrà prioritariamente utilizzare, ove possibile, elementi strutturali esistenti (es. torri faro, ecc.) ed in subordine, ove ciò non fosse possibile, ricorrendone i presupposti, dovrà ricorrere alla realizzazione di elementi mimetici nel rispetto dei principi di ragionevolezza ed efficacia.
- f) Le apparecchiature a terra dovranno essere, nei limiti del possibile, schermate attraverso siepi ed alberature costituite da essenza naturali tipiche locali integrando sistemi di verde già presenti sul territorio.
- g) Non soggiace alla normativa edilizia la realizzazione degli elementi funzionalmente collegati alla rete di comunicazioni elettroniche, ai sensi dell'art.43, co.4 del D.Lgs.259/2003 e ss.mm.ii.. Non sono da considerarsi elementi collegati alla rete di comunicazioni elettroniche le opere secondarie e non direttamente funzionali all'esercizio di impianti e apparati per la telefonia mobile, come la collocazione di torri faro e dispositivi di illuminazione, la realizzazione di modifiche interne di locali esistenti, la costruzione di recinzioni non strettamente attigue alla stazione, nonché la costruzione accessoria di vani o locali interrati o fuori terra, che sono assoggettati al provvedimento autorizzativo appropriato previsto dalla normativa in materia edilizia, ove applicabile, da valutarsi comunque nell'ambito del procedimento istruttorio relativo al rilascio dell'autorizzazione prevista dal D.Lgs.259/2003 e ss.mm.ii.
- h) Nel caso in cui tutte le localizzazioni rispettose del Piano di Localizzazione approvato si dimostreranno motivatamente non realizzabili, inidonee o insufficienti a garantire le esigenze di copertura della rete da parte di uno o più gestori, l'Amministrazione valuterà singolarmente le istanze pervenute promuovendo a tal fine appositi tavoli di concertazione per favorire la definizione congiunta della migliore soluzione localizzativa possibile nel rispetto dei diritti e degli interessi di cui alle linee guida, al piano di localizzazione e al presente regolamento.
- i) Le installazioni, in sintesi, dovranno prioritariamente essere progettate tenendo conto della possibilità di co-ubicazione prevista dalla normativa nazionale di cui all'art.50 del D.Lgs.259/2003, che prevede, nel rispetto del principio di proporzionalità, la possibilità di addivenire alla condivisione di infrastrutture o proprietà per facilitare il coordinamento dei lavori pubblici, per tutelare l'ambiente, la salute pubblica, la pubblica sicurezza o per realizzare obiettivi di pianificazione urbana.

- j) Nei casi di co-ubicazione, ossia di allocazione degli impianti di un gestore su un'infrastruttura di altro gestore – o comunque operatore di telecomunicazioni mobile – localizzata su proprietà dell'Ente Locale, il Comune può chiedere al Gestore – proprietario della struttura - il pagamento in suo favore di una quota del canone di locazione praticato verso ciascun ulteriore Gestore ospitato.

In linea generale il gestore, nella redazione del proprio programma annuale, deve seguire ed adeguarsi agli indirizzi di cui sopra, motivando puntualmente le proprie scelte di localizzazione che il Comune valuterà secondo i criteri localizzativi preferenziali indicati in precedenza. Resta fermo il potere dell'Amministrazione Comunale di prescrivere una localizzazione alternativa a quella identificata dal gestore, motivandola adeguatamente sulla base dei criteri localizzativi indicati, ferme restando le esigenze di copertura del territorio nazionale da parte delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

ART. 10 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE PRESENTATO DAI GESTORI

Gli uffici tecnici del Settore Patrimonio, SUAP, Pianificazione Territoriale e LL.PP., Qualità Urbana ed Ambientale conducono una prima istruttoria sulla documentazione tecnico-amministrativa presentata dai gestori entro 45 giorni dal termine stabilito per la presentazione del programma.

Gli uffici, in particolare, verificano la conformità della documentazione presentata alle leggi e regolamenti vigenti, incluso il presente. Qualora riscontrassero non conformità e/o carenze documentali, gli uffici hanno la possibilità di richiedere documentazione integrativa, concedendo ai gestori ulteriori 15 giorni.

Gli uffici tecnici dell'Ente, al fine di garantire trasparenza e la massima partecipazione ai procedimenti amministrativi, cureranno la pubblicazione dei Programmi dei gestori, su apposita sezione del sito web comunale (all'interno della sezione Amministrazione Trasparente) non oltre i 45 giorni dalla data di inoltro in via telematica o dalla data di ricevimento della documentazione integrativa. Della pubblicazione dei programmi sul sito web, è data notizia alla cittadinanza mediante avviso pubblicato per 60 giorni all'Albo Pretorio on-line del Comune.

I termini per la presentazione di osservazioni da parte dei cittadini e di tutti coloro che hanno diritto, decorrono comunque dalla data dell'effettiva possibilità di accesso alla documentazione relativa dei programmi contenenti le proposte dei gestori.

I titolari di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati e comunque chi ne abbia interesse, entro il termine di 60 giorni, possono presentare osservazioni nei confronti del Programma.

I programmi annuali, contemporaneamente alla pubblicazione, sono valutati dai Settori Patrimonio, SUAP, Pianificazione Territoriale e LL.PP., Qualità Urbana ed Ambientale, mediante conduzione di opportuna istruttoria ed emanazione di parere, per quanto riguarda gli aspetti specifici di competenza.

In particolare il Settore Patrimonio, SUAP, Pianificazione Territoriale si esprimerà dal punto di vista della compatibilità urbanistica delle localizzazioni proposte, mentre il Settore LL.PP., Qualità Urbana ed Ambientale si esprimerà sui criteri localizzativi preferenziali e sui possibili impatti ambientali degli impianti proposti. Successivamente all'istruttoria condotta dagli uffici interni ed all'acquisizione delle eventuali osservazioni pervenute durante il periodo di pubblicazione dei programmi, formulate opportune controdeduzioni, il Settore Patrimonio, SUAP, Pianificazione Territoriale congiuntamente al Settore LL.PP., Qualità Urbana ed Ambientale, formula opportuna proposta di delibera di giunta per aggiornare e di conseguenza, approvare, il Piano comunale annuale *(la cui cadenza temporale può anche essere pluriennale, per come stabilito dalle linee guida ed in funzione degli effettivi aggiornamenti di installazioni promosse dai gestori)* complessivo delle installazioni per la telefonia mobile delle installazioni per la telefonia mobile.

Il Piano annuale complessivo delle installazioni per la telefonia mobile è approvato con atto della Giunta Comunale, comprensivo delle eventuali controdeduzioni alle osservazioni presentate e delle eventuali modifiche, prescrizioni e/o integrazioni apportate d'ufficio.

La modifica/aggiornamento del Piano annuale complessivo delle installazioni per la telefonia mobile comporta la conseguente modifica degli elaborati grafici di localizzazione degli impianti del vigente piano.

Il Piano comunale complessivo delle installazioni per la telefonia mobile, il cui aggiornamento potrà anche avvenire con cadenza temporale più distanziata (anche pluriennale, per come previsto dalle linee guida) in funzione delle effettive proposte di implementazione/installazione dei gestori nonché di aggiornamenti normativi e sviluppi di nuove tecnologie, potrà essere sempre aggiornato mediante delibera di Giunta.

Il Piano approvato viene trasmesso ai gestori. Ove la delibera di approvazione del Piano contenga delle prescrizioni ovvero richieda ai gestori integrazioni e/o modifiche (ivi compresa la delocalizzazione e/o la condivisione degli impianti), i gestori dovranno presentare, oltre a quanto previsto dal comma precedente, tutta la documentazione integrativa necessaria.

Nel caso in cui siano stati inseriti nel Piano impianti ricadenti su aree e/o edifici pubblici di proprietà comunale, il Settore Patrimonio, SUAP, Pianificazione Territoriale dovrà provvedere a realizzare i necessari adempimenti per il rilascio delle eventuali concessioni, mettendosi a tal fine in contatto con il gestore interessato.

E' vietato presentare progetti relativi ad interventi estranei alla pianificazione annuale durante il periodo di esame e istruttoria del Piano annuale, con decorrenza dall'inizio del deposito e conclusione alla data di esecutività del provvedimento di approvazione del Piano medesimo.

Il Piano comunale complessivo delle installazioni per la telefonia mobile di localizzazione degli impianti, aggiornato in seguito al recepimento delle proposte di programma dei gestori, è pubblicato a cura degli uffici tecnici, su apposita sezione web (Amministrazione Trasparente) del sito internet comunale.

ART. 11 - GRUPPO DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Il Comune di Villa San Giovanni intende perseguire l'obiettivo della trasparenza e della massima partecipazione, garantendo ad ogni cittadino e portatore di interesse, uguali diritti sulla possibilità di formulare osservazioni e proposte, nell'ambito della pubblicazione dei programmi annuali di sviluppo dei gestori, evitando comunque di appesantire il procedimento amministrativo, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale.

Pertanto, esclusivamente ai fini di approfondimento e studio di aggiornamenti normativi, consultazione e proposizione di iniziative sociali volte alla sensibilizzazione sui temi di cui al presente regolamento, è istituito un Gruppo di Studio e Consultazione.

Il Gruppo di Studio e Valutazione si compone di:

- un consigliere comunale indicato dalla maggioranza consiliare;
- un consigliere comunale indicato dalle minoranze consiliari;
- un professionista tecnico esperto del settore, di comprovata professionalità e che non abbia in essere rapporti di lavoro con i soggetti richiedenti, indicato con atto ufficiale del Comune;
- tre rappresentanti per le associazioni ambientaliste e i comitati cittadini attivi sul tema, designati dal Consiglio Comunale previa indicazione delle stesse associazioni e comitati;
- un rappresentante Comunale della Protezione Civile.

Al Gruppo partecipano, solo con funzione tecnica, il Responsabile del Settore Patrimonio, SUAP, Pianificazione Territoriale ed il Responsabile del Settore LL.PP, Qualità Urbana ed Ambientale.

La partecipazione al Gruppo di Studio e Valutazione si svolge a titolo gratuito.

Il Consiglio Comunale nomina i componenti del Gruppo di Studio e Consultazione, che restano in carica per la durata della consiliatura.

I componenti designati, nella prima seduta, nomineranno un referente ed un segretario, con compito di verbalizzare le riunioni.

La convocazione del suddetto gruppo consultivo è demandata al Sindaco.

Di norma il Gruppo di Studio e Consultazione può riunirsi una volta ogni trimestre, salvo convocazioni più ravvicinate per discutere di temi di particolare rilevanza.

ART. 12 - CATASTO COMUNALE DEGLI IMPIANTI

E' istituita presso gli uffici tecnici comunali, la mappa digitale delle localizzazioni esistenti e di quelle previste ed autorizzate sul territorio.

La mappa, unitamente alle schede tecniche degli impianti nonché a registro degli stessi., costituisce il catasto comunale degli impianti.

Il Comune mediante gli uffici tecnici competenti dei due Settori, provvede periodicamente all'aggiornamento, anche cartografico, della mappa, che viene resa pubblica e consultabile tramite il sito istituzionale, in apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

I Gestori degli impianti, ai fini del corretto aggiornamento del catasto comunale, devono presentare agli uffici tecnici competenti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento o in ogni caso su semplice richiesta degli uffici, apposita dichiarazione, contenente l'elenco degli impianti attivi di propria competenza sul territorio e la relativa scheda tecnica, con la specificazione di tutte le caratteristiche, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo le caratteristiche radioelettriche e geometriche del lobo di irradiazione e delle frequenze erogate, il tipo di antenna e la potenza di trasmissione, la localizzazione cartografica, la documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni, i pareri dell'ARPACAL e di ogni altro Ente coinvolto per le

rispettive competenze, nonché documentazione relativa ai controlli periodici effettuati, in particolare sulle misure di potenza e frequenza ed i rilievi di inquinamento elettromagnetico.

CAPO III

REGIME AUTORIZZATORIO E PROCEDURE AUTORIZZATIVE

ART. 13 – PROCEDURE AUTORIZZATIVE ORDINARIE

Le procedure autorizzative relative agli impianti di telefonia mobile e trasmissione dati e la modifica delle caratteristiche di emissione degli stessi fanno riferimento alle norme contenute negli artt. 44 e seguenti del D.lgs. del 01.08.2003 nr. 259 e s.m.i. (per come lo stesso integralmente sostituito dal D.Lgs.8 novembre 2021, n.207). Sono fatte salve le successive modifiche e semplificazioni apportate dalle sopravvenute normative nazionali e regionali vigenti in materia.

Tutte le installazioni devono risultare compatibili con i vincoli, le tutele paesaggistiche e monumentali, nonché con le vigenti disposizioni di legge e i regolamenti in materia. È pertanto obbligatorio acquisire il Nulla Osta degli Enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esterni esistenti ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. 259/2003.

3. Fermo restando il parere tecnico dell'ARPACAL, ove previsto dalle disposizioni vigenti in materia, il Comune è l'Ente Locale competente per le procedure abilitative previste dagli artt. 43 e seguenti del D.lgs. 259/2003, nonché per la procedura semplificata di cui all'art. 35, co. 4 e 4bis, del Decreto-legge del 06.07.2011 nr. 98, convertito con modificazioni dalla Legge del 15.07.2011 nr. 111.

Le domande, le segnalazioni e le comunicazioni, comunque denominate, per l'installazione di un nuovo impianto o per la sua modifica o aggiornamento, devono pervenire al Comune tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) esclusivamente in via telematica al portale regionale Calabria Suap utilizzando la modulistica del portale e corredate di tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria.

Al momento della ricezione dell'istanza, l'Ente rende noto il nome del responsabile del procedimento.

L'istanza deve essere completa dell'eventuale specifica modulistica e documentazione di settore in materia di paesaggio, beni culturali, autorizzazioni di natura sismica e idrogeologica, comprensiva del pagamento dei diritti di segreteria e oneri, pena l'improcedibilità dell'istanza stessa.

I lavori relativi all'installazione delle infrastrutture non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica o l'attestazione di avvenuto deposito del progetto esecutivo delle strutture nei casi previsti dalla vigente norma regionale per la riduzione del rischio sismico.

Diritti di segreteria, oneri e spese sono determinati secondo quanto previsto dalla normativa vigente secondo le tariffe approvate dall'organo competente.

Il gestore deve altresì fornire copia del contratto in base al quale ha la disponibilità dell'immobile o del terreno su cui intende realizzare l'installazione.

Qualora venga verificata d'ufficio la mancanza della documentazione prescritta il Responsabile del procedimento del SUAP potrà chiedere, entro 15 giorni dalla data di ricezione della domanda, l'integrazione della documentazione prodotta.

Dopo l'accertamento da parte dello sportello SUAP sulla completezza formale della documentazione presentata, lo Sportello avvia il procedimento istruttorio di cui al D.lgs. n. 259/2003 e provvede a dare pubblicità

dell'avvenuta presentazione mediante pubblicazione per 15 giorni di un avviso pubblicato sull'Albo Pretorio on-line del Comune.

Ai fini della tutela della segretezza dei dati industriali il Gestore può, eventualmente, chiedere in modo formale che la pubblicizzazione dell'avviso avvenga senza che siano pubblicizzati i dati industriali.

Al riguardo si specifica che non sarà possibile, comunque, escludere dalla pubblicizzazione il progetto architettonico della stazione radio base e i dati riferiti alla stima dei livelli di campo elettrico generati dall'impianto. In questa fase i titolari di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati e comunque chi ne abbia interesse, possono presentare osservazioni entro il termine di 15 giorni.

I procedimenti che seguono le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché quelli previsti per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, nei casi previsti dalla legge, devono tener conto dal parere dell'ARPACAL. A tal fine copia dell'istanza – ovvero della denuncia – viene inoltrata contestualmente all'ARPACAL, che si pronuncia entro 30 giorni dalla comunicazione ai sensi dell'art. 44, co. 5, del D.lgs. 259/2003. Ai sensi dell'art. 44, co. 3 del D.lgs. 259/2003, tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture, quali pali, torri e tralicci, destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1.

Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. 8. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati.

Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies, e fermo restando l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del procedimento.

Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.

L'inizio dei lavori potrà effettuarsi solo a seguito di tutti i permessi, autorizzazioni e/o pareri preliminari previsti dalle norme e rilasciati dagli Enti competenti in forma espressa o per silenzio-assenso ove previsto, ed anche dalla Conferenza dei Servizi prevista ai sensi dell'art. 44, co. 7 e ss., del D.lgs. 259/2003.

Si intendono decadute le installazioni non realizzate nel termine di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzativo.

In ogni caso il Comune può revocare l'autorizzazione rilasciata mediante provvedimento motivato per sopraggiunta, grave e non sanabile incompatibilità di natura urbanistica.

La perdita della concessione di esercizio del servizio di telefonia da parte del concessionario comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda alla disciplina del D.lgs. 259/2003.

ART. 14- PROCEDIMENTI SPECIALI

Le procedure semplificate sono ai sensi degli artt. 45 e ss. del D.lgs. 259/2003 e s.m.i.. Nel caso di installazione di impianti con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 W, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità richiamati dal presente Regolamento, è richiesta la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), conformemente a quanto previsto dall'art. 44, co. 3, del D.lgs. del 01.08. 2003 nr. 259. 3.

Ai sensi dell'art. 35, co. 4, del D.L. 98/2011, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento a questo Ente Locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'art. 14 della L. 22.02.2001 nr. 36, le installazioni e le modifiche, ivi comprese le modifiche delle caratteristiche trasmissive degli impianti di cui al D.lgs. del 01.08.2003 nr. 259, degli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 W e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 mq. 4.

L'installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 MW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 l, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'Ente Locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'art. 14 della L. 22.02.2001 nr. 36, conformemente a quanto disposto dall'art. 35, co. 4-bis, del D.L. 6.07.2011 nr. 98. 5.

Sino al 31 dicembre 2026, la L. nr. 108 del 29 luglio 2021, di conversione del D.L. 77 del 31.05.2021, ha previsto, all'art. 40, co. 5, per gli interventi di cui agli articoli 87 bis e 87 ter (oggi, artt. 45 e 46), D.lgs. del 01.08.2003 nr. 259, e gli interventi di modifica previsti dal punto A. 24 dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, la possibilità di andare in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, purché gli interventi non comportino aumenti delle altezze superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma superiori a 1,5 metri quadrati.

Anche per i procedimenti speciali le segnalazioni e le comunicazioni, comunque denominate, per l'installazione di un nuovo impianto o per la sua modifica o aggiornamento, devono pervenire al Comune tramite lo Sportello

Unico per le Attività Produttive (SUAP) esclusivamente in via telematica al Portale regionale Calabria Suap utilizzando la modulistica del portale e corredate di tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria.

ART. 15 - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ E COMUNICAZIONE MESSA IN ESERCIZIO IMPIANTI

I gestori sono tenuti a comunicare allo Sportello Unico:

- l'inizio dei lavori dell'impianto (allegando la documentazione sismica se non già presentata, e altra eventuale documentazione di cui si è potuto comunicare il differimento della presentazione. Nei casi in cui l'opera non ricada tra quelle prive di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, di cui all'art.94-bis del D.P.R. 380/2001, si intende per documentazione sismica, l'autorizzazione sismica o l'attestazione di avvenuto deposito del progetto esecutivo delle strutture nei casi previsti dalla vigente norma regionale per la riduzione del rischio sismico);
- il deposito del certificato di collaudo statico o, nei casi previsti, la presentazione della dichiarazione di regolare esecuzione o attestazione di rispondenza e conformità, senza la quale l'impianto non potrà essere attivato;
- la fine dei lavori, entro il termine massimo di 15 giorni dalla fine degli stessi, che deve avvenire entro 12 mesi dalla ricezione del provvedimento abilitativo.

Il Gestore, dopo il completamento dei lavori, comunica la data di attivazione al Comune entro 15 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto stesso, con l'indicazione dei sistemi effettivamente attivati, in modo da consentire l'esecuzione di misurazioni CEM di post attivazione onde verificare il rispetto dei limiti e degli obiettivi di qualità applicabili alla luce del D.P.C.M. dell'08.07.2003.

Il Comune può chiedere ad ARPACAL di effettuare contro-verifiche circa i livelli di esposizione segnalati dai Gestori.

Entro 15 giorni dall'attivazione, il soggetto gestore dovrà dare apposita comunicazione di entrata in funzione dell'impianto all'Ufficio competente e ad ARPACAL, per le verifiche di competenza.

Qualora l'intervento di installazione abbia comportato modifiche non autorizzate rispetto agli elaborati presentati al momento della domanda presentata, l'impianto si intenderà non autorizzato.

Al momento della messa in esercizio il Gestore dell'impianto dovrà dotare sia gli apparati tecnici che il basamento di supporto del centro radioelettrico (ad esempio il palo, il traliccio, le paline, etc.) di una targhetta leggibile in cui sia indicato il nominativo del Gestore, la data di messa in esercizio ed il numero di autorizzazione unica o di pratica nel caso di installazioni effettuate con SCIA o Comunicazione.

ART. 16 - PROCEDURE PER IMPIANTI MOBILI/TEMPORANEI DI TELEFONIA MOBILE

Per impianto mobile o provvisorio si intende un impianto la cui permanenza nel sito sia limitata nel tempo e che sia amovibile, cioè non dotato di opere che ne pregiudichino un'agevole rimozione, ad eccezione di quelle connesse alla sicurezza, ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. 259/2003.

L'installazione di impianti provvisori di telefonia mobile potrà avere una durata massima di 120 giorni e non è ammessa alcuna forma di proroga automatica. Per gli impianti provvisori di telefonia mobile è necessaria la sola comunicazione di avvio lavori all'Ufficio SUAP, almeno 30 giorni prima della loro collocazione

Agli impianti mobili/temporanei di telefonia mobile si applica quanto previsto dall'art. 47 del D.Lgs. n. 259/03 e ss.mm.ii. (per come integralmente sostituito dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n.207).

Dall'avvenuta attivazione, l'Operatore invia formale comunicazione all'Ente, trasmettendo il parere favorevole dell'ARPACAL o dando conto dell'intervenuto silenzio assenso all'installazione.

Entro i termini di cui alla disciplina del D.Lgs. n. 259/03, l'impianto mobile dovrà essere rimosso. La mancata rimozione si configura come installazione non autorizzata e, come tale, è soggetta a sanzione.

L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i 7 giorni, è invece soggetta ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, al SUAP del Comune, agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui all'art. 14 della L. del 22.02.2001 nr. 36, nonché ad ulteriori Enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente ai sensi del D.lgs. 259/2003.

Tutte le installazioni provvisorie non possono determinare modificazioni permanenti dello stato dei luoghi, che deve essere ripristinato all'atto della loro rimozione, prestando idonee garanzie proporzionate alle modificazioni apportate

ART: 17 -ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA INSTALLAZIONE DEI PONTI RADIO ED IMPIANTI DEDICATI A FORZE DELL'ORDINE, EMERGENZE SANITARIE E DI PROTEZIONE CIVILE

Non soggiacciono alla disciplina del presente Regolamento i ponti radio e gli impianti dedicati a forze dell'ordine, emergenze sanitarie e di protezione civile per i quali si rimanda alle norme attualmente vigenti.

Tali Enti che abbiano necessità di installare impianti di cui al presente Regolamento, devono inviare all'Ufficio competente del Comune, una comunicazione in cui si dichiara che tali impianti servono a garantire l'espletamento dei propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale o sicurezza pubblica. Tale comunicazione deve giungere all'ufficio comunale competente entro 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori.

ART. 18 – DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

I gestori di impianti per la telefonia mobile sono tenuti a rimuovere l'impianto e le relative pertinenze e a ripristinare lo stato dei luoghi, a propria cura e spesa entro 30 giorni dalla scadenza della licenza ministeriale, ove la stessa non venga rinnovata, o l'impianto non sia trasferito ad altra società licenziataria subentrante.

Le prescrizioni sopra indicate si applicano anche in tutti quei casi in cui l'impianto ricetrasmittente sia disattivato prima della scadenza della licenza, e nei casi in cui il titolo contrattuale che ha consentito l'installazione abbia esaurito la propria efficacia.

Dell'avvenuto ripristino dei luoghi dovrà essere data comunicazione all'ufficio competente entro 15 giorni.

ART. 19 - AZIONI DI RISANAMENTO

Il Comune di Villa San Giovanni promuove azioni di risanamento degli impianti già esistenti sul territorio.

Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cure e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e nei modi previsti dall'Ente, pena la revoca dell'autorizzazione.

Qualora l'Ente, avvalendosi anche di altri enti competenti in materia, quali ad esempio ARPACAL, riscontri livelli di campo superiori a quelli previsti dalla normativa vigente, ordina l'immediata sospensione dell'esercizio dell'impianto e l'attuazione di tutte le azioni necessaria per la riconduzione ai limiti stabiliti per legge.

CAPO IV

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, MONITORAGGIO, VIGILANZA E SANZIONI

ART. 20 – INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE E SANITARIA

Il Comune, anche coordinandosi con gli altri Enti competenti in materia (in particolare con ARPACAL), potrà organizzare periodicamente delle campagne di studio, anche con l'apporto delle istituzioni universitarie del territorio. Potrà altresì organizzare campagne informative volte alla sensibilizzazione della cittadinanza sul tema dell'elettromagnetismo, illustrando ai cittadini gli sviluppi della scienza nonché gli eventuali effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici e le buone norme comportamentali.

In particolare, dovrà essere data priorità alla sensibilizzazione verso le fasce giovanili, anche mediante dibattiti ed attività guidate all'interno delle istituzioni scolastiche.

Sul sito del Comune verrà pubblicata un'apposita sezione informativa in materia anche mediante apposito richiamo all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente".

ART. 21 – MONITORAGGIO

Oltre alle verifiche di cui agli articoli precedenti, gli uffici tecnici preposti, al fine di perseguire gli obiettivi enunciati nel presente regolamento, gestiscono le segnalazioni e gli esposti pervenuti in tema di presunto inquinamento elettromagnetico e i conseguenti monitoraggi e verifiche.

Le attività di monitoraggio sono effettuate senza preavviso nei confronti dei gestori e saranno svolte da ARPACAL ovvero da tecnici di riconosciuta esperienza selezionati dal Settore.

Parte delle risorse per il monitoraggio saranno garantite da una adeguata percentuale delle spese di istruttoria e da eventuale fitto di immobili di proprietà del comune.

ART. 22 – FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

Le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate dal Comune avvalendosi di ARPACAL e del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale, nonché del Comando di Polizia Locale, in base alle rispettive competenze.

Gli uffici tecnici competenti provvedono alla verifica della conformità degli impianti rispetto al progetto e alle condizioni e prescrizioni previste nell'autorizzazione relativa agli impianti medesimi. Provvedono altresì a verificare la veridicità delle dichiarazioni depositate dai gestori, anche tramite misurazioni aggiornate del campo elettromagnetico prodotto dagli impianti.

Gli impianti presenti sul territorio comunale potranno essere sottoposti a controlli periodici effettuati da ARPACAL su richiesta dell'Ente locale. Il controllo dovrà essere finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa vigente ed il mantenimento dei parametri tecnici dichiarati dal Gestore al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Il Comune, potrà dotarsi in futuro di una rete di monitoraggio interna, compatibilmente agli stanziamenti di bilancio, e così esercitare in maniera autonoma la sua funzione di controllo e vigilanza.

Il Comune renderà pubbliche le misurazioni effettuate in apposita sezione - Amministrazione Trasparente.

ART. 23 – SANZIONI

In caso di violazioni amministrative a norme nazionali e regionali, l'organo accertatore applica le sanzioni previste dalla Legge.

Nel caso di violazioni a norme regolamentari, si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Nel caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e di tutte le condizioni previste dall'atto amministrativo per la realizzazione dell'impianto, verrà adottato un provvedimento da parte del responsabile del settore preposto al fine di ripristinare le condizioni di normalità nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i termini previsti dalla legge.

La disattivazione dell'impianto è prevista anche nei casi di installazione, modifiche o adeguamenti in assenza di autorizzazione.

In assenza del certificato di esecuzione o di collaudo viene ordinata la disattivazione dell'impianto.

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste nell'autorizzazione all'installazione dell'impianto, ai fini della tutela ambientale e della salute, è disposta la sospensione dell'atto autorizzativo; in caso di nuova infrazione, l'autorizzazione viene revocata.

Per quanto non espressamente previsto, in termini di sanzioni, si veda quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 24 – ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Tutte le istanze presentate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento verranno istruite secondo le norme dello stesso.

Le istanze pendenti al momento dell'entrata in vigore del regolamento verranno istruite secondo le norme dello stesso, previa comunicazione all'azienda interessata.